



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Piazza Marconi, 2
81038 Trentola Ducenta (CE)

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

Tel.: 081 8128200
Fax: 081 8128206

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. <u>78</u> del Reg. Del <u>27-12-2018</u> | Nomina legale per atti di citazione promossi dal sig. Lama Michele c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore. |
|---|---|

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Dicembre, alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | Presente | Assente |
|-----------------------------|-----------|----------|---------|
| Andrea SAGLIOCCO | SINDACO | X | |
| Luigi FABOZZI | ASSESSORE | X | |
| Filomena ESPOSITO | ASSESSORE | X | |
| Violetta MAIOLICA | ASSESSORE | X | |
| Giuseppe GRASSIA | ASSESSORE | X | |
| Francesco PELLEGRINO | ASSESSORE | X | |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Assume la presidenza il SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

PROPOSTA DELIBERAZIONE

Area: CONTENZIOSO

Proponente: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

OGGETTO: Nomina legale per atti di citazione promossi dal sig. Lama Michele c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore.

Visto i ricorsi presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore presentati dal sig. Lama Michele, rappresentato e difeso dallo Studio Legale Costanzo, pervenuti al protocollo generale di questo Ente in data 26.11.2018 al n.15259 e n.15260, e in data 21.11.2018 al n.15066 e n.15067, contro il comune di Trentola Ducenta;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi procedendo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella persona dell'avv. Merenda Maria con studio legale in Trentola Ducenta via Cottolengo;

Dare atto che l'incarico avverrà su accettazione del legale interessato e con parcella adeguata alla misura minima della tabella forense;

Ritenuto di dover procedere in merito;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs.n.267/2000;
Con votazione unanime;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

Nominare quale legale dell'Ente l'avv. Merenda Maria con studio in Trentola Ducenta via Cottolengo, per la difesa degli interessi dell'Ente, avverso i ricorsi su menzionato presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore;

Dare atto che il legale nominato dovrà sottoscrivere il disciplinare per tale incarico;

Dare atto che l'impegno spesa per tale incarico sarà effettuato con atto separato;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.n.267/2000.

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f. LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancacostanzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto


PREMESSO

1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava un intimazione di pagamento a suo carico mai notificata, relativa a presunti illeciti amministrativi, e precisamente l'intimazione di pagamento n. 02820050014716107 000 contenente una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente ad un presunto accertamento - taxa smaltimento rifiuti del 2003 contenute nella cartella esattoriale n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 che sarebbe stata notificata il 03.08.2005;

2) che il presunto credito riportato nelle cartelle di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto è inesistente perché all'istante non sono state mai notificate, secondo le modalità e disposizioni del Codice, né il presunto accertamento - taxa smaltimento rifiuti da parte del Comune di Trentola Ducenta, né, contrariamente a quanto riportato nell'estratto emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Cartella esattoriale n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 che sarebbe stata notificata il 03.08.2005;

3) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella Cartella esattoriale n. 02820050014716107 000, poiché il diritto a riscuotere tale somma (a titolo di taxa smaltimento rifiuti) si è prescritto (accertamento del 2003) ai sensi dell'art. 28 comma 1 e 2 della L. 689/81 che appunto segue "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015259/2018 del 26/11/2018
Firmatario: bianca costanzo



STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

giorno in cui è stata commessa la violazione”;

- 4) che l'art. 9 modificherebbe al decreto legislativo 31.12.92, n. 546. In vigore dal 01.01.16 prevede che al decreto legislativo 31.12.92, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, al comma 2, le parole: “relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 63 del d.lgs 15.12.97 n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie” sono soppresse.
- 5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del verbale in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;
- 6) che la mancata notifica dell'accertamento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 all'istante risulta ascritto un debito inesistente per tasse di smaltimento rifiuti il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;
- 7) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della richiesta di pagamento di cui alla Cartella esattoriale n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 di cui alla premessa del presente atto;
- 8) che in relazione alla impugnabilità del ruolo va evidenziato che di recente si è pronunciata la Cassazione SS. UU. n.19704/2015 la quale, affrontato il problema e risolvendo un contrasto giurisprudenziale in materia, ha ritenuto *“ammisibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che ciò sia di ostacolo al disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non*

STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo

Avv.p Michele Costanzo

Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.

Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768

Pec. biancacostanzo@pec.it

escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia stato imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione¹¹;

9) che va affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di tasse di smaltimento rifiuti;

10) che si eccepisce la nullità della cartella de quo per violazione dell'art. 25 D.p.r. 29/09/1973 n. 602, il quale statuisce che: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto del mese successivo a quello di consegna del ruolo al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede."

Nella fattispecie in esame la consegna dei ruoli è avvenuta, ben oltre i termini di 120 gg. previsti dalla Legge, con consequenziale nullità e o annullabilità della cartella impugnata. (ex plurimis, Comm. Trib. Prov.le di Bari, sez. VIII, n. 70/2005, Cass. Civ. sez. Trib. 10/04);

11) che inoltre la convenuta, oltre a fornire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, è tenuta anche all'assolvimento dell'onere probatorio rappresentato dal deposito dell'originale della cartella di pagamento contestata. Non è sufficiente, infatti, la produzione in giudizio della semplice notifica, ma è necessario, ex art. 137 c.p.c., combinato con l'art. 26 DPR 602/73, la produzione della cartella esattoriale in originale. Tale principio è stato, ribadito dalla più recente Cassazione nella sentenza n. 2625/15 del 11.02.2015 e confermato nella ordinanza n. 9533 del 12.05.15. In esse è stato riaffermato, infatti, che qualora si faccia ricorso alla notifica diretta di un atto, l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

C I T A

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore – Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 08 Gennaio 2019, alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito:

- 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcun accettazione e contestazione da parte del Comune di Trentola Ducenta; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la Cartella Esattoriale n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella in quanto decorso il termine quinquennale dalla presunta violazione;
- 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 1.032,00;
- 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data d'udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820050014716107 000, per l'importo complessivo di € 188,41 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;

Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 1.032,00 per cui il contributo dovuto per la iscrizione della causa a ruolo è di € 43,00. S.J.

Li 23/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notifici a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 – 00042 Roma

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Lama Michele, nato a Villaricca (Na) il 25/11/1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30 C.f. LMAMHL66S25G309J,

DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI

In ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in p.l.r.p.t., domiciliata presso la sede legale alla Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma p.i. 13756881002, l'Avv. Bianca Costanzo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trentola Ducenta (CE) alla Via Napoli n.1. Ai fini delle comunicazioni di Cancelleria di cui agli artt. 136 cpc e seguenti dichiara di voler ricevere le stesse a mezzo fax al n. 0818148768 o all'indirizzo pec: biancacostanzo@pec.it.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico e con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.


Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. n. 196/2003 e ss. modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando fin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Trentola Ducenta lì, 25/02/2018

Firma


Vera ed autentica, la superiore firma
Avv. Bianca Costanzo



Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Bianca Costanzo**, codice fiscale: CSTBNC84S63F839A, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Lama Michele** (CF: LMAMHL66S25G309J), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.trentoladucenta@legalmail.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato procura alle liti.pdf.p7m, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 23.11.2018

Firmato digitalmente da **Avv. Bianca Costanzo**

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacosanzo@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f: LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancacosanzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto

PREMESSO

- 1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava un'intimazione di pagamento a suo carico mai notificata, relativa a presunti illeciti amministrativi, e precisamente l'intimazione di pagamento n. 02820060036830472 000 contenente una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente ad un presunto accertamento -tassa smaltimento rifiuti del 2004 contenute nella cartella esattoriale n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 che sarebbe stata notificata il 06.02.2007;
- 2) che il presunto credito riportato nelle cartelle di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto è inesistente perché all'istante non sono state mai notificate, secondo le modalità e disposizioni del Codice, né il presunto accertamento -tassa smaltimento rifiuti da parte del Comune di Trentola Ducenta, né, contrariamente a quanto riportato nell'estratto emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Cartella esattoriale n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 che sarebbe stata notificata il 06.02.2007;
- 3) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella Cartella esattoriale n. 02820060036830472 000, poiché il diritto a riscuotere tale somma (a titolo di tassa smaltimento rifiuti) si è prescritto (accertamento del 2004) ai sensi dell'art. 28 comma 1 e 2 della L. 689/81 che appunto segue *"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal*

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
L
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015260/2018 del 26/11/2018
Firmatario: bianca costanzo

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

giorno in cui è stata commessa la violazione”;

- 4) che l'art. 9 modificherebbe al decreto legislativo 31.12.92, n. 546. In vigore dal 01.01.16 prevede che al decreto legislativo 31.12.92, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, al comma 2, le parole: “relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 63 del d.lgs 15.12.97 n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie” sono soppresse.
- 5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del verbale in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;
- 6) che la mancata notifica dell'accertamento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 all'istante risulta ascritto un debito inesistente per tasse di smaltimento rifiuti il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;
- 7) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dalla richiesta di pagamento di cui alla Cartella esattoriale n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 di cui alla premessa del presente atto;
- 8) che in relazione alla impugnabilità del ruolo va evidenziato che di recente si è pronunciata la Cassazione SS. UU. n.19704/2015 la quale, affrontato il problema e risolvendo un contrasto giurisprudenziale in materia, ha ritenuto *“ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che ciò sia di ostacolo al disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non*

STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo

Avv.p Michele Costanzo

Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.

Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768

Pec. biancacostanzo@pec.it

escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia stato imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione";

9) che va affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di tasse di smaltimento rifiuti;

10) che si eccepisce la nullità della cartella de quo per violazione dell'art. 25 D.p.r. 29/09/1973 n. 602, il quale statuisce che: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto del mese successivo a quello di consegna del ruolo al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede."

Nella fattispecie in esame la consegna dei ruoli è avvenuta, ben oltre i termini di 120 gg. previsti dalla Legge, con consequenziale nullità e o annullabilità della cartella impugnata. (ex plurimis, Comm. Trib. Prov.le di Bari, sez. VIII, n. 70/2005, Cass. Civ. sez. Trib. 10/04);

11) che inoltre la convenuta, oltre a fornire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, è tenuta anche all'assolvimento dell'onere probatorio rappresentato dal deposito dell'originale della cartella di pagamento contestata. Non è sufficiente, infatti, la produzione in giudizio della semplice notifica, ma è necessario, ex art. 137 c.p.c., combinato con l'art. 26 DPR 602/73, la produzione della cartella esattoriale in originale. Tale principio è stato, ribadito dalla più recente Cassazione nella sentenza n. 2625/15 del 11.02.2015 e confermato nella ordinanza n. 9533 del 12.05.15. In esse è stato riaffermato, infatti, che qualora si faccia ricorso alla notifica diretta di un atto, l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

C I T A

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore – Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 08 Gennaio 2019, alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito:


- 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcun accertamento e contestazione da parte del Comune di Trentola Ducenta; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la Cartella Esattoriale n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella in quanto decorso il termine quinquennale dalla presunta violazione;
- 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 1.032,00;
- 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data d'udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820060036830472 000, per l'importo complessivo di € 175,28 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di



STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;

Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 1.032,00 per cui il contributo dovuto per la iscrizione della causa a ruolo è di € 43,00. S.J.

Lì 23/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notifici a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 -- 00042 Roma

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Lamà Michele, nato a Villaricca (Na) il 25/11/1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cayour n. 30 C.F. LMAMHL66S25G309J,

DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI

In ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in p.l.r.p.t., domiciliata presso la sede legale alla Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma p.i. 13756881002, l'Avv. Bianca Costanzo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trentola Ducenta (CB) alla Via Napoli n.1. Ai fini delle comunicazioni di Cancelleria di cui agli artt. 136 cpc e seguenti dichiara di voler ricevere le stesse a mezzo fax al n. 0818148768 o all'indirizzo pec: biancacostanzo@pec.it.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico e con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. n. 196/2003 e ss. modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando fin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Trentola Ducenta lì, 25/02/2018

Firma


Vera ed autentica, la superiore firma
Avv. Bianca Costanzo

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Bianca Costanzo**, codice fiscale: **CSTBNC84S63F839A**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Lama Michele** (CF: **LMAMHL66S25G309J**), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione **Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m**, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.trentoladucenta@legalmail.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato **procura alle liti.pdf.p7m**, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 23.11.2018

Firmato digitalmente da **Avv. Bianca Costanzo**

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Bianca Costanzo**, codice fiscale: CSTBNC84S63F839A, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Lama Michele** (CF: LMAMHL66S25G309J), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.trentoladucenta@legalmail.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato procura alle liti.pdf.p7m, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 20.11.2018

Firmato digitalmente da **Avv. Bianca Costanzo**

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015064/2018 del 21/11/2018
Firmatario: bianca costanzo


STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacosanzo@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f. LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancacosanzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto

PREMESSO

- 1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava l'esistenza di una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente al canone di acqua potabile per l'anno 2002;
- 2) che la richiesta di pagamento è, in modo particolare, contenuta nella cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001773 del 2007 per l'importo di € 879,80, che sarebbe stata notificata il 10.03.2007;
- 3) che il presunto credito riportato nella cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001773 del 2007 per l'importo di € 879,80, relativa al mancato pagamento del canone acqua per l'anno 2002, è inesistente perché all'istante non è mai stata notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, né la richiesta di pagamento da parte del Comune di Trentola Ducenta né, contrariamente a quanto riportato negli estratti debitori, la Cartella esattoriale indicata sub 2);
- 4) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001773 del 2007, poiché il diritto a riscuotere tale somma si è prescritto. Il termine di prescrizione relativamente al canone acqua potabile è quinquennale quindi il diritto a riscuotere le somme per l'anno 2002, si è prescritto, essendo maturato il quinquennio decorrente dal periodo della fornitura. Difatti secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"i canoni dovuti al Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile da esso gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.*



STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo". Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Ed ancora "in difetto di una esplicita norma contraria, il diritto della p.a. di ottenere il corrispettivo in dipendenza della derivazione e utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un'unica "causa debendi" a carattere continuativo a decorrere dalle singole scadenze, a partire da quella successiva all'1 luglio 1924, in virtù della previsione contenuta nell'art.7 r.d.l. 25 febbraio 1924 n. 456. Il relativo credito resta quindi insensibile sia alla data in cui intervenga il riconoscimento amministrativo della utenza (il quale ha natura di atto di accertamento) sia all'eventuale pendenza del relativo procedimento, il quale non integra alcuna causa di sospensione della prescrizione. Né, infine, la richiesta di regolarizzazione dell'utenza può essere considerata una implicita rinuncia alla prescrizione". Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 1981, n. 5948, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11. Vedi anche Cassazione Civ., sez. II, 21/06/1999 nr.6209; Cassazione Civ., sez. I, 07/12/2001 nr.15499; Cassazione Civ., sez. I, 20/09/2002 nr.13775; Giudice di Pace di Grosseto, 757/2007. Non può infatti dubitarsi del fatto che la somministrazione di acqua potabile soddisfi l'interesse dell'utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto, mentre il conteggio dei corrispettivi, determinato periodicamente, non può che essere richiesto a scadenze predeterminate in misura correlata all'effettivo utilizzo del bene oggetto del contratto di somministrazione, cfr. Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Per tutto quanto innanzi il Comune è decaduto dal diritto alla riscossione dei canoni *de quibus*;

5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del provvedimento in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 0282007000474112 000, per l'importo complessivo di € 879,80 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;

6) che la mancata notifica del provvedimento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 0282007000474112 000, per l'importo complessivo di € 879,80, all'istante risulta iscritto un debito inesistente per dei canoni di somministrazione di acqua potabile il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;

7) che con la sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”;

8) che va, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, non risultando precluso tale rimedio dal disposto della Legge 689/81 art.27, essendo quest'ultimo da interpretarsi nel senso che il rinvio in materia alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al DPR n. 602/73 artt. 53, 54 e 57, siccome riguardanti esclusivamente la materia tributaria (cfr. Sentenze n. 29/1998; n. 372/97 e n. 239/1997 della Corte Costituzionale). In particolare, poi, si è precisato che in tema di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, risulta esperibile.

9) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dalla richiesta di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto;

tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

c i t a

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore – Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 07 Gennaio 2019 alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito: 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non

STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo

Avv.p Michele Costanzo

Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.

Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768

Pec. biancacostanzo@pec.it

essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcuna richiesta di pagamento relativa ai canoni di acqua potabile per l'anno 2002; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001773 del 2007, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella, in quanto decorso il termine quinquennale dalla data di somministrazione delle acque potabili alla presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e comunque alla data di stampa dell'estratto debitorio presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 1.032,00; 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data di udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt.38, 166 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Chiede ammettersi i mezzi di prova che si renderanno necessari con termine per la loro articolazione, nonché C.T.U.. Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda nonché di riarticolare emendare e/o integrare la prova a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820070004741112 000, per l'importo complessivo di € 879,80; 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;
Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 1.032,00 per cui il contributo dovuto
per la iscrizione della causa a ruolo è di € 43,00. S.J.

Li 20/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notifici a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 -- 00042 Roma.

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f: LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancacostanzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto

PREMESSO

- 1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava l'esistenza di una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente al canone di acqua potabile per l'anno 2000;
- 2) che la richiesta di pagamento è, in modo particolare, contenuta nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005467 del 2005 per l'importo di € 314,31, che sarebbe stata notificata il 07.10.2005;
- 3) che il presunto credito riportato nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005467 del 2005 per l'importo di € 314,31, relativa al mancato pagamento del canone acqua per l'anno 2000, è inesistente perché all'istante non è mai stata notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, né la richiesta di pagamento da parte del Comune di Trentola Ducenta né, contrariamente a quanto riportato negli estratti debitori, la Cartella esattoriale indicata sub 2);
- 4) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005467 del 2005, poiché il diritto a riscuotere tale somma si è prescritto. Il termine di prescrizione relativamente al canone acqua potabile è quinquennale quindi il diritto a riscuotere le somme per l'anno 2000, si è prescritto, essendo maturato il quinquennio decorrente dal periodo della fornitura. Difatti secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"i canoni dovuti al Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile da esso gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.*

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015066/2018 del 21/11/2018
Firmatario: bianca costanzo



STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo

Avv.p Michele Costanzo

Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.

Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768

Pec. biancacostanzo@pec.it

*4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo". Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Ed ancora "in difetto di una esplicita norma contraria, il diritto della p.a. di ottenere il corrispettivo in dipendenza della derivazione e utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un'unica "causa debendi" a carattere continuativo a decorrere dalle singole scadenze, a partire da quella successiva all'1 luglio 1924, in virtù della previsione contenuta nell'art.7 r.d.l. 25 febbraio 1924 n. 456. Il relativo credito resta quindi insensibile sia alla data in cui intervenga il riconoscimento amministrativo della utenza (il quale ha natura di atto di accertamento) sia all'eventuale pendenza del relativo procedimento, il quale non integra alcuna causa di sospensione della prescrizione. Né, infine, la richiesta di regolarizzazione dell'utenza può essere considerata una implicita rinuncia alla prescrizione". Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 1981, n. 5948, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11. Vedi anche Cassazione Civ., sez. II, 21/06/1999 nr.6209; Cassazione Civ., sez. I, 07/12/2001 nr.15499; Cassazione Civ., sez. I, 20/09/2000 nr.13775; Giudice di Pace di Grosseto, 757/2005. Non può infatti dubitarsi del fatto che la somministrazione di acqua potabile soddisfi l'interesse dell'utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto, mentre il conteggio dei corrispettivi, determinato periodicamente, non può che essere richiesto a scadenze predeterminate in misura correlata all'effettivo utilizzo del bene oggetto del contratto di somministrazione, cfr. Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Per tutto quanto innanzi il Comune è decaduto dal diritto alla riscossione dei canoni *de quibus*;*

5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del provvedimento in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 314,31 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;

6) che la mancata notifica del provvedimento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 314,31, all'istante risulta ascritto un debito inesistente per dei canoni di somministrazione di acqua potabile il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;

7) che con la sentenza n. 19704/2015 della Corte di cassazione a Sezioni Unite "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta, CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione";

8) che va, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, non risultando precluso tale rimedio dal disposto della Legge 689/81 art.27, essendo quest'ultimo da interpretarsi nel senso che il rinvio in materia alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al DPR n. 602/73 artt. 53, 54 e 57, siccome riguardanti esclusivamente la materia tributaria (cfr. Sentenze n. 29/1998; n. 372/97 e n. 239/1997 della Corte Costituzionale). In particolare, poi, si è precisato che in tema di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, risulta esperibile.

9) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dalla richiesta di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto;
tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

c i t a

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore - Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 07 Gennaio 2019 alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito: 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcuna richiesta di pagamento relativa ai canoni di acqua potabile per l'anno 2000; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005467 del 2005, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella, in quanto decorso il termine quinquennale dalla data di somministrazione delle acque potabili alla presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e comunque alla data di stampa dell'estratto debitorio presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 1.032,00; 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data di udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt.38, 166 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Chiede ammettersi i mezzi di prova che si renderanno necessari con termine per la loro articolazione, nonché C.T.U.. Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda nonché di riarticolare emendare e/o integrare la prova a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 314,31; 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente

STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;

Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 1.032,00 per cui il contributo dovuto per la iscrizione della causa a ruolo è di € 43,00. S.J.

Lì 20/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notifici a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 -- 00042 Roma.

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f: LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancacostanzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto

PREMESSO

- 1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava l'esistenza di una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente al canone di acqua potabile per l'anno 1999;
- 2) che la richiesta di pagamento è, in modo particolare, contenuta nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005468 del 2005 per l'importo di € 221,70, che sarebbe stata notificata il 07.10.2005;
- 3) che il presunto credito riportato nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005468 del 2005 per l'importo di € 221,70, relativa al mancato pagamento del canone acqua per l'anno 1999, è inesistente perché all'istante non è mai stata notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, né la richiesta di pagamento da parte del Comune di Trentola Ducenta né, contrariamente a quanto riportato negli estratti debitori, la Cartella esattoriale indicata sub 2);
- 4) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005468 del 2005, poiché il diritto a riscuotere tale somma si è prescritto. Il termine di prescrizione relativamente al canone acqua potabile è quinquennale quindi il diritto a riscuotere le somme per l'anno 1999, si è prescritto, essendo maturato il quinquennio decorrente dal periodo della fornitura. Difatti secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"i canoni dovuti al Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile da esso gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.*

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015067/2018 del 21/11/2018
Firmatario: bianca costanzo



STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo". Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Ed ancora "in difetto di una esplicita norma contraria, il diritto della p.a. di ottenere il corrispettivo in dipendenza della derivazione e utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un'unica "causa debendi" a carattere continuativo a decorrere dalle singole scadenze, a partire da quella successiva all'1 luglio 1924, in virtù della previsione contenuta nell'art.7 r.d.l. 25 febbraio 1924 n. 456. Il relativo credito resta quindi insensibile sia alla data in cui intervenga il riconoscimento amministrativo della utenza (il quale ha natura di atto di accertamento) sia all'eventuale pendenza del relativo procedimento, il quale non integra alcuna causa di sospensione della prescrizione. Né, infine, la richiesta di regolarizzazione dell'utenza può essere considerata una implicita rinuncia alla prescrizione". Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 1981, n. 5948, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11. Vedi anche Cassazione Civ., sez. II, 21/06/1999 nr.6209; Cassazione Civ., sez. I, 07/12/2001 nr.15499; Cassazione Civ., sez. I, 20/09/1999 nr.13775; Giudice di Pace di Grosseto, 757/2005. Non può infatti dubitarsi del fatto che la somministrazione di acqua potabile soddisfi l'interesse dell'utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto, mentre il conteggio dei corrispettivi, determinato periodicamente, non può che essere richiesto a scadenze predeterminate in misura correlata all'effettivo utilizzo del bene oggetto del contratto di somministrazione, cfr. Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Per tutto quanto innanzi il Comune è decaduto dal diritto alla riscossione dei canoni *de quibus*;

5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del provvedimento in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 221,70 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;

6) che la mancata notifica del provvedimento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 221,70, all'istante risulta iscritto un debito inesistente per dei canoni di somministrazione di acqua potabile il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;

7) che con la sentenza n. 19704/2015 della Corte di cassazione a Sezioni Unite "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”;

8) che va, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, non risultando precluso tale rimedio dal disposto della Legge 689/81 art.27, essendo quest'ultimo da interpretarsi nel senso che il rinvio in materia alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al DPR n. 602/73 artt. 53, 54 e 57, siccome riguardanti esclusivamente la materia tributaria (cfr. Sentenze n. 29/1998; n. 372/97 e n. 239/1997 della Corte Costituzionale). In particolare, poi, si è precisato che in tema di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, risulta esperibile.

9) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dalla richiesta di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto;

tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

c i t a

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore – Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 07 Gennaio 2019 alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito: 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcuna richiesta di pagamento relativa ai canoni di acqua potabile per l'anno 1999; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005468 del 2005, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella, in quanto decorso il termine quinquennale dalla data di somministrazione delle acque potabili alla presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e comunque alla data di stampa dell'estratto debitorio presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 1.032,00; 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data di udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt.38, 166 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Chiede ammettersi i mezzi di prova che si renderanno necessari con termine per la loro articolazione, nonché C.T.U.. Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda nonché di riarticolare emendare e/o integrare la prova a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 221,70; 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;
Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 1.032,00 per cui il contributo dovuto
per la iscrizione della causa a ruolo è di € 43,00. S.J.
Lì 20/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notifici a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 -- 00042 Roma.

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Bianca Costanzo**, codice fiscale: **CSTBNC84S63F839A**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Lama Michele** (CF: **LMAMHL66S25G309J**), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione **Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m**, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.trentoladucenta@legalmail.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e


Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato **procura alle liti.pdf.p7m**, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 20.11.2018

Firmato digitalmente da **Avv. Bianca Costanzo**



Relata di Notifica ex art. 3 bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Bianca Costanzo, codice fiscale: CSTBNC84S63F839A, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di Lama Michele (CF: LMAMHL66S25G309J), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.trentoladucenta@legalmail.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato procura alle liti.pdf.p7m, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 20.11.2018

Firmato digitalmente da Avv. Bianca Costanzo

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Bianca Costanzo, codice fiscale: CSTBNC84S63F839A, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di Lama Michele (CF: LMAMHL66S25G309J), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.trentoladucenta@legalmail.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato procura alle liti.pdf.p7m, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 20.11.2018

Firmato digitalmente da Avv. Bianca Costanzo

COMUNE DI TRENTOLOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015068/2018 del 21/11/2018
Firmatario: bianca costanzo

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f: LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancacostanzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto

PREMESSO

- 1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava l'esistenza di una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente al canone di acqua potabile per l'anno 2001;
- 2) che la richiesta di pagamento è, in modo particolare, contenuta nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005469 del 2005 per l'importo di € 372,62, che sarebbe stata notificata il 07.10.2005;
- 3) che il presunto credito riportato nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005469 del 2005 per l'importo di € 372,62, relativa al mancato pagamento del canone acqua per l'anno 2001, è inesistente perché all'istante non è mai stata notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, né la richiesta di pagamento da parte del Comune di Trentola Ducenta né, contrariamente a quanto riportato negli estratti debitori, la Cartella esattoriale indicata sub 2);
- 4) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005469 del 2005, poiché il diritto a riscuotere tale somma si è prescritto. Il termine di prescrizione relativamente al canone acqua potabile è quinquennale quindi il diritto a riscuotere le somme per l'anno 2001, si è prescritto, essendo maturato il quinquennio decorrente dal periodo della fornitura. Difatti secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"i canoni dovuti al Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile da esso gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.*

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
‡ Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo". Tribunale Pescara, 5 marzo 2001, nr.123. Ed ancora "in difetto di una esplicita norma contraria, il diritto della p.a. di ottenere il corrispettivo in dipendenza della derivazione e utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un'unica "causa debendi" a carattere continuativo a decorrere dalle singole scadenze, a partire da quella successiva all'1 luglio 1924, in virtù della previsione contenuta nell'art.7 r.d.l. 25 febbraio 1924 n. 456. Il relativo credito resta quindi insensibile sia alla data in cui intervenga il riconoscimento amministrativo della utenza (il quale ha natura di atto di accertamento) sia all'eventuale pendenza del relativo procedimento, il quale non integra alcuna causa di sospensione della prescrizione. Né, infine, la richiesta di regolarizzazione dell'utenza può essere considerata una implicita rinuncia alla prescrizione". Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 1981, n. 5948, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11. Vedi anche Cassazione Civ., sez. II, 21/06/2001 nr.6209; Cassazione Civ., sez. I, 07/12/2001 nr.15499; Cassazione Civ., sez. I, 20/09/2001 nr.13775; Giudice di Pace di Grosseto, 757/2005. Non può infatti dubitarsi del fatto che la somministrazione di acqua potabile soddisfi l'interesse dell'utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto, mentre il conteggio dei corrispettivi, determinato periodicamente, non può che essere richiesto a scadenze predeterminate in misura correlata all'effettivo utilizzo del bene oggetto del contratto di somministrazione, cfr. Tribunale Pescara, 5 marzo 2001, nr.123. Per tutto quanto innanzi il Comune è decaduto dal diritto alla riscossione dei canoni *de quibus*;

5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del provvedimento in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 372,62 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;

6) che la mancata notifica del provvedimento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 372,62, all'istante risulta iscritto un debito inesistente per dei canoni di somministrazione di acqua potabile il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;

7) che con la sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il

STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo

Avv. Michele Costanzo

Via Napoli 1 (Trentola Ducenta; CE, 81038.

Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768

Pec. biancacostanzo@pec.it

contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”;


8) che va, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, non risultando precluso tale rimedio dal disposto della Legge 689/81 art.27, essendo quest'ultimo da interpretarsi nel senso che il rinvio in materia alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al DPR n. 602/73 artt. 53, 54 e 57, siccome riguardanti esclusivamente la materia tributaria (cfr. Sentenze n. 29/1998; n. 372/97 e n. 239/1997 della Corte Costituzionale). In particolare, poi, si è precisato che in tema di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, risulta esperibile.

9) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dalla richiesta di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto;

tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

c i t a

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore – Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 07 Gennaio 2019 alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito: 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non



STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcuna richiesta di pagamento relativa ai canoni di acqua potabile per l'anno 2001; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la cartella esattoriale n. 02820050021609730 000, ruolo n. 0005469 del 2005, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella, in quanto decorso il termine quinquennale dalla data di somministrazione delle acque potabili alla presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e comunque alla data di stampa dell'estratto debitorio presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 1.032,00; 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data di udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt.38, 166 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Chiede ammettersi i mezzi di prova che si renderanno necessari con termine per la loro articolazione, nonché C.T.U.. Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda nonché di riarticolare emendare e/o integrare la prova a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820050021609730 000, per l'importo complessivo di € 372,62; 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;

Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 1.032,00 per cui il contributo dovuto per la iscrizione della causa a ruolo è di € 43,00. S.J.

Li 20/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notifici a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 – 00042 Roma.

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Bianca Costanzo, codice fiscale: CSTBNC84S63F839A, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di Lama Michele (CF: LMAMHL66S25G309J), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di citazione Lama Michele Agenzia delle Entrate Riscossione.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente Atto di Citazione ex art 615 C.p.c. e

procura alle liti.pdf.p7m, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Comune di Trentola Ducenta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.trentoladuenta@legalmail.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Agenzia Delle Entrate-Riscossione all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato procura alle liti.pdf.p7m, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trentola Ducenta, 20.11.2018

Firmato digitalmente da Avv. Bianca Costanzo

COMUNE DI TRENTOLOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015062/2018 del 21/11/2018
Firmatario: bianca costanzo

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancostonzo@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

ATTO DI CITAZIONE EX. ART. 615 C.P.C.

Istante il sig. Lama Michele, nato a Villaricca (NA) il 25.11.1966 e residente in Trentola Ducenta alla via Cavour n. 30, c.f. LMAMHL66S25G309J, elett.te dom.to in Trentola Ducenta (CE) presso lo studio dell'Avv. Bianca Costanzo, C.F.: CSTBNC84S63F839A (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo pec: biancostonzo@pec.it, ovvero al numero di tel/fax 0818148768), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce del presente atto

PREMESSO

- 1) che l'istante si recava presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, e richiedeva un estratto di ruolo a suo nome, dal quale individuava l'esistenza di una pretesa creditoria da parte del Comune di Trentola Ducenta nei suoi confronti relativamente al canone di acqua potabile per l'anno 2003;
- 2) che la richiesta di pagamento è, in modo particolare, contenuta nella cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001772 del 2007 per l'importo di € 1.548,51, che sarebbe stata notificata il 10.03.2007;
- 3) che il presunto credito riportato nella cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001772 del 2007 per l'importo di € 1.548,51, relativa al mancato pagamento del canone acqua per l'anno 2003, è inesistente perché all'istante non è mai stata notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, né la richiesta di pagamento da parte del Comune di Trentola Ducenta né, contrariamente a quanto riportato negli estratti debitori, la Cartella esattoriale indicata sub 2);
- 4) che l'istante non è inoltre tenuto al pagamento della somma richiesta nella cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001772 del 2007, poiché il diritto a riscuotere tale somma si è prescritto. Il termine di prescrizione relativamente al canone acqua potabile è quinquennale quindi il diritto a riscuotere le somme per l'anno 2003, si è prescritto, essendo maturato il quinquennio decorrente dal periodo della fornitura. Difatti secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"i canoni dovuti al Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile da esso gestito, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo"*. Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Ed ancora *"in difetto di una esplicita norma contraria, il diritto della p.a. di ottenere*


STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv. p. Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trento/Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

il corrispettivo in dipendenza della derivazione e utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un'unica "causa debendi" a carattere continuativo a decorrere dalle singole scadenze, a partire da quella successiva all'1 luglio 1924, in virtù della previsione contenuta nell'art. 7 r.d.l. 25 febbraio 1924 n. 456. Il relativo credito resta quindi insensibile sia alla data in cui intervenga il riconoscimento amministrativo della utenza (il quale ha natura di atto di accertamento) sia all'eventuale pendenza del relativo procedimento, il quale non integra alcuna causa di sospensione della prescrizione. Né, infine, la richiesta di regolarizzazione dell'utenza può essere considerata una implicita rinuncia alla prescrizione". Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 1981, n. 5948, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 11. Vedi anche Cassazione Civ., sez. II, 21/06/1999 nr.6209; Cassazione Civ., sez. I, 07/12/2001 nr.15499; Cassazione Civ., sez. I, 20/09/2002 nr.13775; Giudice di Pace di Grosseto, 757/2007. Non può infatti dubitarsi del fatto che la somministrazione di acqua potabile soddisfi l'interesse dell'utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto, mentre il conteggio dei corrispettivi, determinato periodicamente; non può che essere richiesto a scadenze predeterminate in misura correlata all'effettivo utilizzo del bene oggetto del contratto di somministrazione, cfr. Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Per tutto quanto innanzi il Comune è decaduto dal diritto alla riscossione dei canoni *de quibus*;

5) che l'istante ha provveduto immediatamente a richiedere chiarimenti circa la natura del provvedimento in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 02820070004741112 000, per l'importo complessivo di € 1.548,51 mediante pec regolarmente ricevuta che non ha avuto riscontro;

6) che la mancata notifica del provvedimento e della cartella di pagamento ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di presentare ricorso alla Competente Autorità giurisdizionale nei termini e modi di legge con ciò determinando, altresì, un danno di natura economica in quanto sulla base della cartella di pagamento n. 02820070004741112 000, per l'importo complessivo di € 1.548,51, all'istante risulta ascritto un debito inesistente per dei canoni di somministrazione di acqua potabile il cui procedimento amministrativo non si è mai concluso;

7) che con la sentenza n. 19704/2015 della Corte di cassazione a Sezioni Unite "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992,



STUDIO LEGALE COSTANZO

Avv. Bianca Costanzo

Avv. p. Michele Costanzo

Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.

Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768

Pec. biancacostanzo@pec.it

posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”;

8) che va, affermata la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice Ordinario avverso cartelle di pagamento emesse per la riscossione di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, non risultando precluso tale rimedio dal disposto della Legge 689/81 art.27, essendo quest'ultimo da interpretarsi nel senso che il rinvio in materia alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al DPR n. 602/73 artt. 53, 54 e 57, siccome riguardanti esclusivamente la materia tributaria (cfr. Sentenze n. 29/1998; n. 372/97 e n. 239/1997 della Corte Costituzionale). In particolare, poi, si è precisato che in tema di canoni relativi alla somministrazione di acqua potabile, risulta esperibile.

9) che, per tutto quanto sopra, non può revocarsi in dubbio il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dalla richiesta di pagamento di cui al punto 1) della premessa del presente atto;

tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

c i t a

1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE); 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to in Roma 00042, alla Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, a comparire davanti al Giudice di Pace di Frattamaggiore -- Sezione e Giudice a designarsi - il prossimo 07 Gennaio 2019 alle ore di rito col prosieguo, per ivi sentire l'adita Giustizia così provvedere: in via principale e nel merito: 1) accertare l'inesistenza del credito dei convenuti nei confronti dell'istante per a) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice, alcuna richiesta di pagamento relativa ai canoni di acqua potabile per l'anno 2003; b) non essere stata mai

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la cartella esattoriale n. 02820070004741112 000, ruolo n. 0001772 del 2007, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; c) dichiarare estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella, in quanto decorso il termine quinquennale dalla data di somministrazione delle acque potabili alla presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e comunque alla data di stampa dell'estratto debitorio presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.; 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 5.200,00; 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data di udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt.38, 166 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Chiede ammettersi i mezzi di prova che si renderanno necessari con termine per la loro articolazione, nonché C.T.U.. Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda nonché di riarticolare emendare e/o integrare la prova a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. n. 02820070004741112 000, per l'importo complessivo di € 1.548,51; 2) ricevuta di consegna della pec inviata al Comune di Trentola Ducenta e dallo stesso regolarmente ricevuta; 3) ricevuta di consegna della pec inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e dalla stessa regolarmente ricevuta; 4) sentenze emesse dal Giudice di Pace e relative alla medesima questione;

Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di € 5.200,00 per cui il contributo dovuto

STUDIO LEGALE COSTANZO
Avv. Bianca Costanzo
Avv.p Michele Costanzo
Via Napoli 1 Trentola Ducenta; CE, 81038.
Tel. 3333129787-3348058911 Tel.fax. 0818148768
Pec. biancacostanzo@pec.it

per la iscrizione della causa a ruolo è di € 98,00. S.J.

Li 20/11/2018

Avv. Bianca Costanzo

Ad istanza dell'Avv. Bianca Costanzo si notificchi a:

- 1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 81001230614, Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola-Ducenta (CE);
- 2) Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in p.l.r.p.t. C.f./ P.iva 13756881002 dom.to presso la sede legale alla Via G. Grezar n. 14 – 00042 Roma.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area: OO.II. - Contenzioso

Proponente: Dott. Gelsomina Terracciano

Oggetto: Nomina legale per atti di citazione promossi dal sig. Lama Michele c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

| <i>In ordine alla regolarità tecnica</i> | <i>In ordine alla regolarità contabile</i> |
|---|--|
| FAVOREVOLE | FAVOREVOLE |
| Data Il responsabile dell'Area F.to Dott.Gelsomina Terracciano | Data Il Respons.le dell'Area Finanziario-Amministrativo F.TO RAG. ANTONIO SPERONE |

Con votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000.

| COMPONENTI | PRESENTI | ASSENTI | FIRMA |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| Andrea SAGLIOCCO - SINDACO | X | | F.to |
| Luigi FABOZZI - ASSESSORE | X | | F.to |
| Filomena ESPOSITO - ASSESSORE | X | | F.to |
| Violetta MAIOLICA - ASSESSORE | X | | F.to |
| Giuseppe GRASSIA - ASSESSORE | X | | F.to |
| Francesco PELLEGRINO - ASSESSORE | X | | F.to |

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;


CON votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;


2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.



Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Andrea Sagliocco



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Pretorio N. *2013*

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Inviata ai Capigruppo il *28-12-2018* Prot. N. *16602*

Trentola Ducenta, *28-12-2018*

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trentola Ducenta, *28-12-2018*

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

